



00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 06/84911
Telefax 06/84912239

COMUNICATO STAMPA

Roma 20 ottobre 2005

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione tenuta in Roma il 20 ottobre 2005, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al fianco trascritte:

1) Ricorso per revocazione

INDIPENDENTE SAN SALVARIO INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 35 C.G.S.
(avverso la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Simone Daniele fino al 31.12.2006 - Delibera della Commissione Disciplinare preso il Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta - Com. Uff. n. 21 del 16.12.2004)

2) Reclamo del PROCURATORE FEDERALE PARZIALMENTE ACCOLTO, infligge al (avverso il proscioglimento del calciatore Udassi Stefano la sanzione della calciatore Stefano Udassi e della squalifica per una giornata di gara e alla Pol. società Pol. Sassari Torres S.p.A. a Sassari Torres la sanzione dell'ammenda di € seguito di proprio deferimento - 500,00. Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 44/C del 21.9.2005)

3) “ A.D.S. PRO CATANIA RINVIATO, su istanza di parte, alla riunione del 28.10.2005.
(avverso le sanzioni dell'inibizione fino al 31.12.2005 inflitta al sig. Garozzo Elio, Presidente della società, per violazione dell'art. 1 C.G.S.; dell'ammenda di €500.00 inflitta alla società per violazione dell'art. 2, comma 4 C.G.S., a seguito di deferimento della Commissione Vertenze Economiche - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 14 del 15.9.2005)

- 4) **Reclamo sig. PIZZIGATI MAURO** **RESPINTO**
(Presidente dell'A.S. Favaro 1948, avverso la sanzione dell'inibizione fino al 26.11.2005 - Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 9 del 29.9.2005)
- 5) “ **U.S. VILLENEUVE** **ORDINANZA** di rinvio per supplemento di istruttoria
(avverso decisioni merito gara Villeneuve/CVR 2005 dell'11.9.2005 - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta – Com. Uff. n. 9 del 29.9.2005)
- 6) “ **calc. GERVASONI CARLO** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33, comma 1 C.G.S.
(avverso la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara inflitta in applicazione dell'art. 31. comma a3) G.C.S., a seguito di riservata segnalazione del Procuratore Federale - Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 110 del 14.10.2005)